

aggiornato il 27.09.06

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER POSA MONUMENTO
SU TOMBA DI FAMILGLIA**

I sottoscritt_____

nat___ a _____ il _____

residente a _____

in via/Piazza _____ n. _____

Codice Fiscale _____

in qualità di TITOLARE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE N. _____ DEL _____

CHIED_____ L'AUTORIZZAZIONE

ad eseguire i lavori di posa monumento funebre sulla tomba di famiglia identificata col numero _____ - famiglia _____, in conformità alle prescrizioni particolari per tali tombe, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 195 del 13.07.2006 (vedi pagina 4)

DICHIARA

che il progettista/esecutore del monumento è la ditta _____

con sede a _____

in via _____ n. _____

tel. _____ P.IVA _____

data _____

Richiedent _____

Progettista/Esecutore dei lavori _____

Allega i seguenti documenti¹ **in duplice copia:**

- planimetria delle tombe con individuata la posizione della tomba assegnata;
- disegni del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe;
- indicazione dei materiali impiegati per la costruzione

¹ Art. 62 comma 5 regolamento polizia mortuaria

“ARTICOLO 64

Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe private devono provvedere a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico secondo le caratteristiche del successivo articolo 66.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti;
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale previo parere della Commissione Edilizia Comunale e del competente Servizio dell'A.S.L.: Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori;
4. Per il rilascio del provvedimento autorizzativo è dovuto il corrispettivo indicato nell'allegata tabella A;
5. Il provvedimento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area;
6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico comunale, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione, nonché disegni e calcoli delle strutture. Gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore;
8. Il provvedimento autorizzativo di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe;
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio anche visivo alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.”

...*OMISSIS*...

ARTICOLO 66

Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 50, comma 2.
2. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione in concessione o gratuita decennale, la lapide (obbligatoria nel primo caso e facoltativa nel secondo) dovrà essere adagiata sulla tomba ed avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 200 e larghezza cm. 90, altezza o spessore massimi sui fronti davanti e dietro cm. 20.

3. Per tutte le sepolture ad inumazione la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini (art. 15 comma 7 del Reg. Regionale);
4. È consentita la realizzazione di effigi e decorazioni la cui altezza non deve superare i cm. 100 rispetto al piano della lapide posata.
5. La posa in opera della lapide deve avvenire dopo sei mesi dalla data di sepoltura.

...*OMISSIS*...

ARTICOLO 68

Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) effettivamente sepolto le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.
4. Le epigrafi sulle lastre di marmo dei loculi degli ossari devono essere realizzate in rilievo.
5. Le epigrafi nelle sepolture private (tomba di famiglia o cappella cimiteriale) possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
6. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi di materiale o un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

ARTICOLO 69

Piante ornamentali

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.
2. Sulle sepolture in campo comune e nelle aree delle tombe private in muratura non è consentita la messa a dimora di piante aventi altezza superiore a mt. 1,00.
3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita esclusivamente sul lato posteriore del monumento. Tali piante dovranno essere costantemente mantenute sotto l'altezza massima di mt. 1,00.

ARTICOLO 70

Giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti come previsto dall'articolo 69.
2. Il responsabile del cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL RIVESTIMENTO DELLE TOMBE PRIVATE A 6 POSTI
(Determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 195 del 13.07.2006)

Il rivestimento dovrà essere posto in opera entro 18 MESI dalla data di stipula del contratto per l'assegnazione della tomba.

La testata dovrà avere una lunghezza massima di mt 1,80 e un'altezza massima di 1 mt rispetto al piano della lapide posata e una profondità di cm 10.

Il rivestimento dovrà avere uno spessore di cm 5 sul piano orizzontale e cm 3 sul piano verticale.

Il blocco del rivestimento relativo all'apertura per l'inserimento delle salme dovrà essere rialzato di cm 10 e ricoperto da una lastra preferibilmente di 5 cm di spessore avente una sporgenza rispetto al blocco sottostante (comprensivo di toro) di cm 5.

Le dimensioni precise dei rivestimenti devono essere prese direttamente sul posto, tenendo in considerazione i fili utilizzati per delimitare le tombe stesse.